



San Gallo, 14 agosto 2025

Comunicato stampa

relativo alla sentenza F-2209/2021 del 29 luglio 2025

Negato il permesso di domicilio a una figlia di funzionari beneficiaria di uno statuto diplomatico

Il Tribunale amministrativo federale conferma il rifiuto di accordare il permesso di domicilio a una cittadina keniana residente in Svizzera e titolare di una DFAE carta di legittimazione. Gli anni trascorsi con tale statuto speciale non possono essere computati.

La ricorrente, diciassettenne, vive in Svizzera sin dalla nascita insieme ai suoi genitori, funzionari presso un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite. È titolare di una carta di legittimazione che la esenta dall'applicazione delle disposizioni ordinarie della legge sugli stranieri fintanto che i suoi genitori esercitano la loro funzione. Nel 2017 aveva chiesto la naturalizzazione ma la sua domanda era stata respinta. Successivamente ha chiesto che le fosse accordato un permesso di domicilio. La Sezione della popolazione (Service de la population) del Cantone di Vaud aveva formulato un preavviso favorevole, ma nel 2021 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la richiesta.

Regime speciale e nessun diritto al permesso di domicilio

In una sentenza di principio, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ritiene che la ricorrente non adempia le condizioni necessarie per ottenere un permesso di domicilio. Secondo la vigente legislazione, gli anni trascorsi in Svizzera in virtù di una carta di legittimazione non possono essere computati fintanto che la persona interessata è sottoposta a tale statuto speciale. La ricorrente vive ancora presso i suoi genitori, non ha costituito un'economia domestica indipendente e non esercita una propria attività lavorativa.

Il TAF non ravvisa alcuna disparità di trattamento e nemmeno alcuna discriminazione contraria alla Costituzione. La ricorrente lamentava in particolare una disparità di trattamento rispetto ai figli di cittadini stranieri sottoposti al regime ordinario. Tuttavia, il regime applicabile ai famigliari di funzionari internazionali poggia su una base legale chiara; oltretutto, la carta di legittimazione accorda anche privilegi particolari derivanti dal diritto internazionale pubblico. Pertanto, il TAF respinge il ricorso e conferma la decisione della SEM, poiché la situazione della ricorrente è retta da un regime speciale che esclude il computo degli anni trascorsi con una carta di legittimazione.

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto media

Rocco R. Maglio

Portavoce

+41 58 465 29 86

medien@bvger.admin.ch

Il Tribunale amministrativo federale in breve

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è stato istituito nel 2007 e ha sede a San Gallo. Con 78 giudici (70 ETP) e 395 collaboratori (334 ETP), è il più grande tribunale della Confederazione. Il TAF giudica i ricorsi interposti contro decisioni delle autorità amministrative federali e in determinate materie può verificare anche le decisioni di autorità cantonali. Su alcune questioni giudica anche su azione in prima istanza. Il TAF si compone di sei Corti, le quali pronunciano in media 6500 decisioni l'anno.